

IL RENDICONTO DEI TRUST FAMILIARI



LA RENDICONTAZIONE DEL TRUSTEE

6 MAGGIO 2026

PROF. FABIO GUFFANTI

L'obbligo di rendiconto per chi amministra beni di terzi secondo la legge italiana



In Italia, l'obbligo di rendiconto per chi amministra beni altrui è disciplinato in via generale dal Codice civile e da leggi speciali in relazione allo specifico oggetto dell'amministrazione. Tale obbligo riguarda tutte le figure che gestiscono beni di terzi, come amministratori di sostegno, tutori, curatori e anche soggetti incaricati della gestione di patrimoni nell'ambito di contratti di mandato o altre tipologie di incarichi fiduciari. Gli articoli del Codice civile e di altre norme che riguardano l'obbligo di rendicontazione per chi amministra beni di terzi sono i seguenti:

i. Art. 1713 c.c. - Obbligo di rendiconto

Quando una persona (mandatario) amministra beni per conto di un'altra (mandante) in virtù di un contratto di mandato, è obbligata a rendere conto della gestione.

L'obbligo di rendiconto per chi amministra beni di terzi secondo la legge italiana



2) Art. 380 c.c. – Contabilità dell'amministrazione

Nel caso del tutore, l'art. 380 del Codice civile prevede che:

- il tutore è tenuto a redigere e presentare il rendiconto della gestione al giudice tutelare almeno una volta all'anno e alla fine dell'incarico;
- il rendiconto deve essere dettagliato e contenere tutte le operazioni di gestione, con documentazione a supporto.

L'obbligo di rendiconto per chi amministra beni di terzi secondo la legge italiana



3) Artt. 404 e seguenti c.c. - Amministratore di sostegno

La figura dell'amministratore di sostegno, introdotta dalla legge n. 6/2004, ha obblighi simili. L'amministratore di sostegno deve periodicamente (di norma annualmente) rendere conto al giudice tutelare della gestione dei beni dell'assistito.

4) Altri amministratori di beni altrui

Anche in altre situazioni dove c'è una gestione fiduciaria di beni altrui, come ad esempio gli amministratori condominiali o i curatori fallimentari, esistono obblighi di rendicontazione.

L'obbligo di rendiconto per chi amministra beni di terzi secondo la legge italiana



1. Significato dell'obbligo di rendiconto

Il mandato è un contratto con cui una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (il mandante). L'obbligo di rendiconto sorge dal fatto che il mandatario agisce nell'interesse del mandante, utilizzando beni o somme di denaro che non gli appartengono. L'obiettivo è garantire trasparenza, correttezza e tracciabilità nella gestione dell'incarico.

L'obbligo di rendiconto per chi amministra beni di terzi secondo la legge italiana



2. Caratteristiche e contenuto del rendiconto

Il rendiconto consiste nella descrizione dettagliata e documentata di tutte le attività svolte dal mandatario durante l'esecuzione del mandato. Deve essere chiaro, trasparente e corredato da tutta la documentazione rilevante.

I punti essenziali che il rendiconto deve includere sono:

- i. completezza dell'elenco delle operazioni svolte;
- ii. documentazione giustificativa;
- iii. dettaglio economico e situazione finanziaria;
- iv. restituzione dei beni ricevuti.

L'obbligo di rendiconto per chi amministra beni di terzi secondo la legge italiana



3. Funzione del rendiconto

Il rendiconto ha la funzione di:

- i. controllo: permette al mandante di controllare l'operato del mandatario, verificando che le azioni intraprese siano conformi agli interessi e agli obiettivi stabiliti;
- ii. tutela del patrimonio: garantisce che le somme di denaro o i beni del mandante siano gestiti correttamente e restituiti, evitando comportamenti opportunistici o negligenti.

L'obbligo di rendiconto per chi amministra beni di terzi secondo la legge italiana



4. Tempistiche del rendiconto

Il mandato può prevedere che il rendiconto venga reso in due momenti, quindi l'obbligo di rendiconto può sorgere:

- i. alla fine del mandato: quando il rapporto di mandato e l'incarico si conclude, il mandatario deve presentare un rendiconto finale, riepilogando tutte le operazioni e attività da lui svolte nel corso della durata del mandato;
- ii. durante l'esecuzione del mandato, su richiesta del mandante: il mandante ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento, anche prima della conclusione del mandato, un rendiconto parziale o aggiornato della gestione, per verificare e controllare lo stato della gestione e delle operazioni compiute.

L'obbligo di rendiconto per chi amministra beni di terzi secondo la legge italiana



5. Obblighi e responsabilità del mandatario

Dall'art.1713 c.c. si desume un obbligo in capo al mandatario di agire con la massima trasparenza e di fornire tutte le informazioni necessarie affinché il mandante ne possa valutare l'operato. Qualora il mandatario non renda conto o lo faccia in maniera incompleta o inadeguata, il mandante può:

- i. agire per ottenere il rendiconto;
- ii. richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di una cattiva gestione o di un inadempimento.

L'obbligo di rendiconto per chi amministra beni di terzi secondo la legge italiana



6. Conseguenze della mancata rendicontazione

Dalla mancata presentazione del rendiconto o dalla presentazione di un rendiconto falso, inesatto o incompleto, oppure dall'omessa restituzione dei beni ricevuti nell'esecuzione del mandato, possono derivare diverse conseguenze giuridiche, che includono:

- a) responsabilità civile;
- b) azione legale;
- c) revoca del mandato;
- d) responsabilità penale.

Obbligo di rendiconto del trustee



L'obbligo di rendiconto da parte del trustee rappresenta uno dei pilastri dell'attività fiduciaria che egli svolge. Tale obbligo è imposto dalla Convenzione dell'Aja, dalle singole leggi regolatrici e, come rilevato in precedenza, dal principio generale, vigente nel nostro Ordinamento, dell'obbligo di rendiconto a carico di qualunque soggetto amministratore beni a beneficio di terzi.

In concreto, il trustee ha il dovere di predisporre e fornire una rendicontazione dettagliata e documentata di tutte le operazioni compiute nella gestione del trust. Ciò implica non solo la descrizione accurata delle attività svolte, ma anche la giustificazione delle scelte effettuate, così da garantire un elevato livello di trasparenza nei confronti dei beneficiari, oppure degli altri soggetti legittimati, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'atto istitutivo.

Obbligo di rendiconto del trustee



1. Aspetti principali del dovere di rendiconto

- i. Contabilità accurata: Il trustee deve mantenere una contabilità dettagliata e completa di tutte le transazioni effettuate.
- ii. Relazione periodica: il trustee è tenuto a fornire un resoconto periodico ai beneficiari (o altri soggetti autorizzati come il guardiano o il disponente, se previsto). Il rendiconto deve essere redatto in forma scritta e può contenere allegati contabili, rapporti sugli investimenti, copie di documenti bancari o altri documenti pertinenti. La periodicità può essere stabilita nell'atto istitutivo del trust o definita dalla legge regolatrice.

Obbligo di rendiconto del trustee



1. Aspetti principali del dovere di rendiconto

- iii. trasparenza: la documentazione fornita deve essere chiara, completa e facilmente comprensibile, affinché i beneficiari possano valutare e verificare che le attività del trustee siano coerenti con i suoi obblighi fiduciari e accertarsi che i beni in trust siano stati amministrati in conformità agli obblighi fiduciari e alle finalità del trust.
- iv. obbligo di risposta: i beneficiari, ed eventuali soggetti con diritto di controllo (p.e. guardiano), hanno diritto di chiedere spiegazioni o chiarimenti sui dati forniti nel rendiconto, e il trustee ha l'obbligo di rispondere in modo completo in tempi ragionevoli.

Obbligo di rendiconto del trustee



2. Conseguenze in caso di inadempimento

Se il trustee non rispetta l'obbligo di rendiconto o lo fa in modo inadeguato, possono sorgere diverse conseguenze. I beneficiari possono infatti:

- i. ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere dal giudice un provvedimento che obblighi il trustee a fornire il rendiconto;
- ii. agire per la revoca del trustee per inadempimento dei suoi obblighi di informazione e di gestione;
- iii. richiedere il risarcimento di eventuali danni patrimoniali derivanti da una cattiva gestione o da un'omissione dolosa o colposa e comunque da una violazione degli obblighi fiduciari;
- iv. agire, in caso di condotte illecite come appropriazione indebita, frode o abuso di potere, per perseguire il trustee penalmente.

Le finalità di rendicontazione e l'interesse alla rendicontazione in relazione alle diverse tipologie di trust



La finalità della rendicontazione è diversa in relazione alle diverse tipologie di trust.

Nei trust familiari il rendiconto è redatto nella prospettiva dei beneficiari e, se nominato, del guardiano.

Nei trust azionari, il disponente trasferisce al trustee una partecipazione sociale affinché questi la gestisca in modo unitario. In tal caso, frequentemente, il disponente è altresì beneficiario del trust, e lo scopo della rendicontazione è da ricercarsi in via prioritaria in un dovere del trustee di relazionare circa le decisioni gestorie assunte avendo riguardo alla partecipazione apportata in trust, ancor prima che relativamente alle performance gestorie afferenti alla partecipazione medesima.

Le finalità di rendicontazione e l'interesse alla rendicontazione in relazione alle diverse tipologie di trust



Diversa ancora è la finalità della rendicontazione nei trust liquidatori e di garanzia, nel cui contesto assume un ruolo primario la figura del creditore, quale beneficiario del trust in senso sostanziale, il quale non è posto nella prospettiva di beneficiare di un arricchimento gratuito, alla stregua della posizione che caratterizza il beneficiario di un trust familiare, bensì in quella di veder riconosciuto il diritto alla riscossione del proprio credito nella massima misura possibile.

Infine, i trust di scopo, caratterizzati dalla mancanza di beneficiari, impongono per la loro funzionalità l'esistenza di un guardiano, nei confronti del quale si vengono a concretizzare tutti gli interessi ed i diritti concernenti l'obbligo di rendicontazione gravante sul trustee.

I tempi della rendicontazione



I tempi per la rendicontazione da parte del trustee dipendono da diverse variabili, tra cui anzitutto le specifiche disposizioni contenute nell'atto istitutivo del trust e, in assenza di tali disposizioni, dalla normativa applicabile o dalla prassi professionale.

Ecco alcune linee guida generali:

- i. periodicità stabilita nell'atto del trust: l'atto istitutivo del trust può prevedere una periodicità specifica per la rendicontazione. Se è prevista una periodicità, il trustee è tenuto a rispettarla rigorosamente.
- ii. in assenza di disposizioni specifiche: in mancanza di una previsione esplicita nell'atto istitutivo di trust, il trustee è comunque obbligato a rendicontare almeno una volta all'anno, secondo la prassi consolidata in molti ordinamenti.

I tempi della rendicontazione



- iii. rendicontazione straordinaria su richiesta dei beneficiari: i beneficiari, qualora ne abbiano titolo e se previsto dall'atto istitutivo, possono richiedere una rendicontazione straordinaria, qualora ritengano necessaria una verifica dello stato della gestione del trust o emergano dubbi o necessità particolari;
- iv. rendicontazione finale: al termine del trust, il trustee è obbligato a predisporre una rendicontazione finale dettagliata, nella quale include tutte le attività di chiusura e la situazione patrimoniale aggiornata e descrive la distribuzione finale dei beni ai beneficiari;

I tempi della rendicontazione



- v. normativa specifica: alcune leggi regolatrici disciplinano in modo più dettagliato tempi e modalità della rendicontazione. Ad esempio:
- Italia: non esiste una normativa specifica sul trust, ma, secondo la prassi, si considera appropriata una rendicontazione annuale, salvo diversa previsione nell'atto istitutivo.
 - *Common Law*: in paesi come Regno Unito o Stati Uniti, la rendicontazione è generalmente annuale (non necessariamente coincidente con l'anno solare), ma può variare in base alle specifiche caratteristiche del trust.

In sintesi, il rispetto dei tempi di rendicontazione è essenziale per mantenere un rapporto fiduciario corretto tra il trustee, il guardiano e i beneficiari, secondo quanto disposto dall'atto istitutivo e dalle normative della legge di riferimento.

I destinatari della rendicontazione



I destinatari del rendiconto sono individuati nella legge regolatrice e nell'atto istitutivo, e generalmente includono i seguenti soggetti:

- i. beneficiari del trust;
- ii. guardiano;
- iii. autorità giudiziarie e di vigilanza;
- iv. terze parti autorizzate: in specifiche situazioni, la rendicontazione può essere condivisa con terze parti

Principio di proporzionalità nella rendicontazione



Il principio di proporzionalità nella rendicontazione del trustee implica che l'obbligo di rendere conto, in termini di quantità di informazioni fornite, di livello di dettaglio e di frequenza della rendicontazione, deve essere commisurata alla complessità, al valore, alla natura e alla portata del trust, nonché agli interessi e alle esigenze e necessità specifiche dei beneficiari. Questo principio garantisce che il trustee adempia al suo obbligo fiduciario in modo adeguato e ragionevole, evitando oneri eccessivi o sproporzionati sia per sé che per i beneficiari, garantendo al contempo l'esigenza di trasparenza e controllo.

Principio di proporzionalità nella rendicontazione



1. Elementi principali del principio di proporzionalità nella rendicontazione

- a) Adattamento alla complessità del trust: un trust con una struttura semplice (ad esempio, con pochi beni o di valore limitato o pochi beneficiari) richiede una rendicontazione meno articolata e dettagliata rispetto a un trust complesso (con molteplici investimenti, beneficiari o transazioni).
- b) esigenze e interessi dei beneficiari: il grado di trasparenza e il livello di dettaglio della rendicontazione pare opportuno che sia coerente con le posizioni giuridiche spettanti ai beneficiari, in relazioni ai loro interessi, diritti e aspettative.
- c) finalità del trust: la rendicontazione deve essere funzionale all'attività ed obiettivi del trust, senza appesantire inutilmente il processo con dettagli superflui.

Principio di proporzionalità nella rendicontazione



- d) bilanciamento tra costi ed oneri amministrativi e benefici: il principio di proporzionalità richiede che il costo e l'impegno necessario per preparare la rendicontazione non superino i relativi benefici informativi.
- e) periodicità della rendicontazione: la rendicontazione deve essere ordinariamente annuale.
- f) norme o clausole specifiche: l'atto istitutivo del trust o la normativa applicabile possono stabilire le modalità di rendicontazione; il principio di proporzionalità richiede che queste siano interpretate ed applicate tenendo conto del contesto specifico.

Principio di proporzionalità nella rendicontazione



2. Vantaggi del principio di proporzionalità

- i. Efficienza: evita oneri eccessivi per il trustee, che potrebbe altrimenti dedicare risorse sproporzionate alla rendicontazione a scapito della gestione effettiva del trust;
- ii. trasparenza adeguata: garantisce che i beneficiari ricevano le informazioni necessarie senza essere sommersi da dati superflui o incomprensibili;
- iii. equità: tiene conto delle differenze tra trust, evitando un approccio unico e rigido.

Principio di proporzionalità nella rendicontazione



3. Giurisprudenza e prassi

Il principio di proporzionalità, frequentemente richiamato sia nella prassi fiduciaria sia nella giurisprudenza dei paesi di *Common Law*, stabilisce che la rendicontazione del trustee deve essere sufficientemente dettagliata, in modo tale da permettere ai beneficiari di valutare adeguatamente l'operato del trustee, senza tuttavia comportare oneri eccessivi in termini di tempi e costi. In sostanza, applicare il principio di proporzionalità significa che l'estensione, la complessità e la periodicità della rendicontazione devono essere adattate alle specifiche caratteristiche del trust, alle legittime aspettative dei beneficiari e al contesto in cui il trust si colloca, assicurando così un giusto equilibrio tra il diritto dei beneficiari alla trasparenza e la sostenibilità operativa della gestione fiduciaria.



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos